

Gazzetta ufficiale

C 173

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno

22 maggio 2018

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2018/C 173/01	Ritiro di notifica di concentrazione (Caso M.8878 — SEB/ALI) ⁽¹⁾	1
---------------	---	---

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2018/C 173/02	Tassi di cambio dell'euro	2
2018/C 173/03	Tassi di cambio dell'euro	3
2018/C 173/04	Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione	4
2018/C 173/05	Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione	5

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2018/C 173/06	Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)	6
---------------	--	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2018/C 173/07	Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario dell'India	9
---------------	---	---

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2018/C 173/08	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8738 — Rhône-Zodiac/Fluidra) ⁽¹⁾	19
2018/C 173/09	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8921 — Onex/Vista/Severin Topco) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	20

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Ritiro di notifica di concentrazione**(Caso M.8878 — SEB/ALI)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 173/01)

[Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio]

In data 19 aprile 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione tra SEB e ALI. In data 8 maggio 2018 la parte notificante/le parti notificanti ha/hanno informato la Commissione di aver ritirato la notifica.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

18 maggio 2018

(2018/C 173/02)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,1781	CAD	dollari canadesi	1,5074
JPY	yen giapponesi	130,69	HKD	dollari di Hong Kong	9,2480
DKK	corone danesi	7,4483	NZD	dollari neozelandesi	1,7049
GBP	sterline inglesi	0,87325	SGD	dollari di Singapore	1,5828
SEK	corone svedesi	10,3073	KRW	won sudcoreani	1 273,37
CHF	franchi svizzeri	1,1773	ZAR	rand sudafricani	14,9430
ISK	corone islandesi	123,40	CNY	renminbi Yuan cinese	7,5147
NOK	corone norvegesi	9,5773	HRK	kuna croata	7,3840
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 666,58
CZK	corone ceche	25,590	MYR	ringgit malese	4,6794
HUF	fiorini ungheresi	317,68	PHP	peso filippino	61,742
PLN	zloty polacchi	4,2950	RUB	rublo russo	73,2150
RON	leu rumeni	4,6323	THB	baht thailandese	37,929
TRY	lire turche	5,2714	BRL	real brasiliano	4,3831
AUD	dollari australiani	1,5673	MXN	peso messicano	23,2982
			INR	rupia indiana	80,1115

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**21 maggio 2018**

(2018/C 173/03)

1 euro =

Moneta			Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1759	CAD	dollari canadesi	1,5139
JPY	yen giapponesi	130,84	HKD	dollari di Hong Kong	9,2300
DKK	corone danesi	7,4471	NZD	dollari neozelandesi	1,7030
GBP	sterline inglesi	0,87640	SGD	dollari di Singapore	1,5803
SEK	corone svedesi	10,2555	KRW	won sudcoreani	1 274,86
CHF	franchi svizzeri	1,1753	ZAR	rand sudafricani	15,1352
ISK	corone islandesi	123,40	CNY	renminbi Yuan cinese	7,5097
NOK	corone norvegesi	9,5285	HRK	kuna croata	7,3815
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 670,14
CZK	corone ceche	25,680	MYR	ringgit malese	4,6801
HUF	fiorini ungheresi	319,40	PHP	peso filippino	61,604
PLN	zloty polacchi	4,3138	RUB	rublo russo	73,3644
RON	leu rumeni	4,6217	THB	baht thailandese	37,899
TRY	lire turche	5,4012	BRL	real brasiliano	4,3714
AUD	dollari australiani	1,5619	MXN	peso messicano	23,5220
			INR	rupia indiana	80,1280

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2018/C 173/04)

*Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa dalla Grecia e destinata alla circolazione*

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro ⁽¹⁾. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 ⁽²⁾, gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: Grecia

Oggetto della commemorazione: 70° anniversario dell'unione del Dodecaneso alla Grecia

Descrizione del disegno: al centro del disegno è raffigurata una rosa, il simbolo parlante di Rodi, ispirata a una moneta coniata dall'antica città di Rodi - una delle monete più emblematiche del Dodecaneso - circondata da onde stilizzate. Lungo il bordo del tondo interno figurano le iscrizioni «1948-2018 UNIONE DEL DODECANESO ALLA GRECIA» e «REPUBBLICA ELLENICA» (in greco). Inoltre a sinistra è raffigurata una palmetta (segno della zecca greca) e a destra figura il monogramma dell'artista (George Stamatopoulos).

Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.

Tiratura stimata: 750 000

Data di emissione: a metà del 2018

⁽¹⁾ Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

⁽²⁾ Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2018/C 173/05)

**Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dalla Grecia e destinata alla circolazione**

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro ⁽¹⁾. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 ⁽²⁾, gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: Grecia

Oggetto della commemorazione: 75° anniversario della morte di Kostis Palamas

Descrizione del disegno: il disegno raffigura un ritratto del poeta greco Kostis Palamas (1859-1943). Lungo il bordo del tondo interno, a sinistra, figurano in lingua greca l'iscrizione «REPUBBLICA ELLENICA» e il nome «KOSTIS PALAMAS». Sono raffigurati anche una palmetta (segno della zecca greca) e l'anno di emissione «2018». In basso a destra è visibile il monogramma dell'artista (George Stamatopoulos).

Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.

Tiratura stimata: 750 000

Data di emissione: metà 2018

⁽¹⁾ Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

⁽²⁾ Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ⁽¹⁾

(2018/C 173/06)

La pubblicazione dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ⁽²⁾ si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in conformità con l'articolo 39 del codice frontiere Schengen (codificazione).

Oltre alla pubblicazione nella GU, è possibile consultare l'aggiornamento mensile sul sito web della direzione generale Affari interni.

ESTONIA

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 390 del 5.11.2014.

ELENCO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIATI DAGLI STATI MEMBRI

1. Documenti in formato uniforme rilasciati ai cittadini di paesi terzi come prova del possesso di un permesso di soggiorno o del diritto di soggiorno (emessi dal 1° gennaio 2011).

Il numero del documento è formato da 2 lettere e sette cifre. La prima lettera del numero del permesso di soggiorno si riferisce al tipo di permesso di soggiorno o diritto di soggiorno:

B – cittadino di paese terzo;

P – soggiornante di lungo periodo;

F – carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione.

La denominazione del documento, «ELAMISLUBA», figura al centro del bordo superiore sul recto del permesso di soggiorno mentre la denominazione in inglese, «Residence permit», figura sul bordo inferiore.

Lo spazio sul recto del documento 'loa liik' [«tipo di permesso»] contiene le seguenti diciture:

Permesso di soggiorno temporaneo:

- Tähtajaline elamisluba– permesso di soggiorno temporaneo
- Tähtajaline elamisluba töötamiseks– permesso di soggiorno temporaneo per lavoro
- Tähtajaline elamisluba EL sinine kaar – permesso di soggiorno temporaneo per lavoro/Carta blu UE
- Tähtajaline elamisluba töötamiseks- ICT – permesso di soggiorno temporaneo per lavoro - trasferimento intra-societario (ICT)
- Tähtajaline elamisluba ettevõtluseks– permesso di soggiorno temporaneo per affari
- Tähtajaline elamisluba õppimiseks– permesso di soggiorno temporaneo per studio

Soggiornante di lungo periodo:

- Pikaajaline elanik– soggiornante di lungo periodo

Se il titolare del permesso di soggiorno è un familiare di un cittadino dell'UE che non esercita il diritto alla libera circolazione derivante dalla direttiva sulla libera circolazione dei cittadini e a cui è stata rilasciata una carta di soggiorno, nella seconda riga dell'indicazione del tipo di permesso è inclusa la dicitura «pereliige/familiare».

⁽¹⁾ Cfr. l'elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine di tale aggiornamento.

⁽²⁾ GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.

La denominazione del documento, «LIIDU KODANIKU PERELIHKME ELAMISLUBA», figura al centro del bordo superiore sul recto del permesso di soggiorno mentre la denominazione in inglese, «Residence card of a family member of a Union citizen», figura sul bordo inferiore.

Lo spazio sul recto del documento 'loa liik' [«tipo di permesso»] contiene le seguenti diciture:

Diritto di soggiorno temporaneo:

— Tähtajaline elamisõigus/Diritto di soggiorno temporaneo

Diritto di soggiorno permanente:

— Alaline elamisõigus/Diritto di soggiorno permanente

Ai fini dell'espatrio, i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di paesi terzi devono essere presentati insieme a un passaporto in corso di validità.

2. Permessi indicanti il diritto di soggiorno nella Repubblica di Estonia conformemente all'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 1030/2002 (emessi fino al 1° gennaio 2012):

Kaitseministri luba kuni pp.kk.aaaa (ülalpeetav/a carico ⁽¹⁾)

(permesso del ministro della Difesa fino al gg.mm.aa)

NB: I documenti contenenti queste indicazioni sono rilasciati ai cittadini di paesi terzi e ai familiari di cittadini dell'UE aventi la cittadinanza di un paese terzo.

3. Tutti gli altri documenti rilasciati a cittadini di paesi terzi e cittadini dell'UE.

- 3.1. Tessere diplomatiche e di servizio rilasciate dal ministero degli Affari esteri:

- 3.1.1. Carta d'identità diplomatica

Categoria A — Capi missione e loro familiari; colore blu

Categoria B — Diplomatici e loro familiari; colore blu

- 3.1.2. Carta di servizio

Categoria C — Membri del personale amministrativo e loro familiari; colore rosso

Categoria D — Ausiliari; colore verde

Categoria E — Personale di servizio privato; colore verde

Categoria F — Cittadini estoni e residenti permanenti che lavorano presso una missione straniera; colore verde

Categoria HC — Consoli onorari; colore grigio

Categoria G — Membri del personale di un'organizzazione o di un'altra istituzione internazionale; colore arancione

Elenco delle precedenti pubblicazioni

GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1.

GU C 207 del 14.8.2008, pag. 12.

GU C 153 del 6.7.2007, pag. 5.

GU C 331 del 21.12.2008, pag. 13.

GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11.

GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 5.

GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14.

GU C 64 del 19.3.2009, pag. 15.

GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 31.

GU C 198 del 22.8.2009, pag. 9.

GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14.

GU C 239 del 6.10.2009, pag. 2.

⁽¹⁾ L'indicazione «a carico» è aggiunta quando l'interessato è un familiare di una persona che soggiorna in Estonia in base all'Atto di cooperazione militare internazionale.

GU C 298 dell'8.12.2009, pag. 15.

GU C 308 del 18.12.2009, pag. 20.

GU C 35 del 12.2.2010, pag. 5.

GU C 82 del 30.3.2010, pag. 26.

GU C 103 del 22.4.2010, pag. 8.

GU C 108 del 7.4.2011, pag. 6.

GU C 157 del 27.5.2011, pag. 5.

GU C 201 dell'8.7.2011, pag. 1.

GU C 216 del 22.7.2011, pag. 26.

GU C 283 del 27.9.2011, pag. 7.

GU C 199 del 7.7.2012, pag. 5.

GU C 214 del 20.7.2012, pag. 7.

GU C 298 del 4.10.2012, pag. 4.

GU C 51 del 22.2.2013, pag. 6.

GU C 75 del 14.3.2013, pag. 8.

GU C 77 del 15.3.2014, pag. 4.

GU C 118 del 17.4.2014, pag. 9.

GU C 200 del 28.6.2014, pag. 59.

GU C 304 del 9.9.2014, pag. 3.

GU C 390 del 5.11.2014, pag. 12.

GU C 210 del 26.6.2015, pag. 5.

GU C 286 del 29.8.2015, pag. 3.

GU C 151 del 28.4.2016, pag. 4.

GU C 16 del 18.1.2017, pag. 5.

GU C 69 del 4.3.2017, pag. 6.

GU C 94 del 25.3.2017, pag. 3.

GU C 297 dell'8.9.2017, pag. 3.

GU C 343 del 13.10.2017, pag. 12.

GU C 100 del 16.3.2018, pag. 25.

GU C 144 del 25.4.2018, pag. 8.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario dell'India

(2018/C 173/07)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽¹⁾ delle misure compensative in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario dell'India (di seguito «il paese interessato»), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽²⁾, modificato ⁽³⁾ («il regolamento di base»).

1. Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 23 febbraio 2018 dal comitato dei fabbricanti europei di PET (C.P.M.E. aisbl) («il/i richiedente») che rappresenta più dell'80 % della produzione totale dell'Unione di polietilentereftalato (PET).

2. Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da polietilentereftalato (PET) con un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, conformemente alla norma ISO 1628-5, attualmente classificato con il codice NC 3907 61 00 e originario dell'India («il prodotto oggetto del riesame»).

3. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 del Consiglio, del 21 maggio 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell'India, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 ⁽⁴⁾.

4. Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

4.1. Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni

Il richiedente ha fornito sufficienti elementi di prova del fatto che i produttori del prodotto oggetto del riesame nel paese interessato hanno beneficiato e continueranno probabilmente a beneficiare di varie sovvenzioni concesse dal governo del paese interessato e dalle amministrazioni regionali e locali di tale paese.

Tali pratiche consistono, tra l'altro, 1) nel trasferimento diretto di fondi e in potenziali trasferimenti diretti di fondi o obbligazioni, ad esempio vari sussidi, e 2) nella rinuncia, da parte della pubblica amministrazione, ad entrate altrimenti dovute o nella mancata riscossione delle stesse, ad esempio sgravi ed esenzioni dall'imposta sul reddito e sgravi da dazi doganali all'importazione. Alcune delle presunte pratiche di sovvenzione sono già state oggetto di misure compensative nel corso dell'inchiesta di cui alla sezione 3, mentre altre sembrano pratiche nuove e/o correlate.

⁽¹⁾ GU C 279, del 23.8.2017, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 338 del 19.12.2017, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 137 del 23.5.2013, pag. 1.

Il richiedente sostiene che le misure descritte sono sovvenzioni, dato che comportano un contributo finanziario del governo del paese interessato o di amministrazioni regionali o locali di tale paese e conferiscono un vantaggio ai produttori del prodotto oggetto del riesame. Si tratterebbe di sovvenzioni specifiche per un'impresa, un'industria o un gruppo di imprese o industrie oppure di sovvenzioni condizionate all'andamento delle esportazioni e quindi compensabili.

In conformità all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha elaborato una nota relativa alla sufficienza delle prove, contenente una valutazione di tutte le prove a sua disposizione e in base alle quali viene aperta la presente inchiesta. La nota è contenuta nel fascicolo consultabile dalle parti interessate.

La Commissione si riserva il diritto di esaminare altre pratiche di sovvenzione pertinenti che potrebbero essere riscontrate nel corso dell'inchiesta.

4.2. *Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio*

Il richiedente sostiene che l'industria dell'Unione non si è ancora pienamente ripresa e rimane vulnerabile. Il richiedente ha fornito sufficienti elementi di prova del fatto che sussiste il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio, che potrebbe essere causato da un aumento delle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dal paese interessato. A tale riguardo il richiedente ha fornito elementi di prova del fatto che l'eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l'aumento delle importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame, a causa i) dell'esistenza di capacità inutilizzate in tale paese, ii) dell'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di volume e iii) dell'esistenza di misure di difesa commerciale istituite in altri paesi terzi. Inoltre, in assenza di misure, il livello dei prezzi all'esportazione indiani sarebbe talmente basso da arrecare un pregiudizio all'industria dell'Unione.

5. *Procedura*

Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo istituito dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione delle sovvenzioni relative al prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

Il governo del paese interessato è stato invitato a procedere a consultazioni in conformità all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base.

5.1. *Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame*

L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione delle sovvenzioni riguarderà il periodo compreso tra il 1° aprile 2017 e il 31 marzo 2018 («periodo dell'inchiesta di riesame»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o di reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo tra il 1° gennaio 2014 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

5.2. *Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni*

In un riesame in previsione della scadenza, la Commissione esamina le esportazioni effettuate verso l'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame e verifica, indipendentemente dalle esportazioni nell'Unione, se la situazione delle società che producono e vendono il prodotto oggetto del riesame nel paese interessato sia tale da rendere probabile, in caso di scadenza delle misure, la persistenza o la reiterazione delle esportazioni nell'Unione a prezzi sovvenzionati.

Tutti i produttori del prodotto oggetto del riesame, indipendentemente dal fatto che abbiano esportato o meno ⁽¹⁾ tale prodotto nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, sono quindi invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.2.1. *Produttori del paese interessato oggetto dell'inchiesta*

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori del paese interessato oggetto del presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (metodo detto anche «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all'articolo 27 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diverse disposizioni, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell'allegato I del presente avviso.

⁽¹⁾ Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca ed esporti il prodotto oggetto del riesame sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate che partecipano alla produzione, alla vendita sul mercato nazionale o all'esportazione del prodotto oggetto del riesame.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori, la Commissione contatterà anche le autorità del paese interessato ed eventualmente le associazioni note di produttori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diverse disposizioni.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori inseriti nel campione, a tutte le associazioni note di produttori e alle autorità del paese interessato.

I produttori selezionati per costituire il campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

Fatta salva la possibile applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).

5.3. Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione, i produttori dell'Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.3.1. Produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

In considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione. Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 27 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare detto fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.7 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell'Unione che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, che ritengano di dover essere inseriti nel campione, dovranno contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diverse disposizioni.

La Commissione informerà i produttori noti dell'Unione e/o le associazioni note di produttori dell'Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell'Unione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

5.4. Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all'articolo 31 del regolamento di base, se la proroga delle misure compensative sia contraria o meno all'interesse dell'Unione. I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diverse disposizioni. Per poter partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un legame oggettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le parti che si manifestano entro il termine di 15 giorni possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l'interesse dell'Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 31 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all'atto della presentazione.

5.4.1. *Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta* ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Gli importatori indipendenti nell'Unione del prodotto oggetto del riesame, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto anche «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all'articolo 27 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diverse disposizioni, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell'allegato II del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diverse disposizioni.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle vendite nell'Unione del prodotto oggetto del riesame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

5.5. *Altre comunicazioni scritte*

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova.

Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5.6. *Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta*

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.7. *Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza*

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale sono esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente a) alla Commissione di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «*Limited*» («Diffusione limitata»). Le parti che forniscono informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.

⁽¹⁾ Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l'allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. Per la definizione di parti collegate, si veda la nota 15 nell'allegato II del presente avviso.

⁽²⁾ I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione dell'interesse dell'Unione.

Le parti che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse contrassegnato dalla dicitura «*For inspection by interested parties*» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-R o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

E-mail:

per questioni relative alle sovvenzioni: TRADE-R694-PET-SUBSIDY@ec.europa.eu

per questioni relative al pregiudizio: TRADE-R694-PET-INJURY@ec.europa.eu.

6. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 28 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

7. Consigliere auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>.

8. **Calendario dell'inchiesta**

A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

9. **Domande di riesame a norma dell'articolo 19 del regolamento di base**

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento di base, le sue conclusioni non comporteranno una modifica del livello delle misure in vigore, bensì l'abrogazione o il mantenimento di tali misure, in conformità all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento di base.

Qualora una delle parti interessate ritenga giustificato un riesame delle misure in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell'articolo 19 del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

10. **Trattamento dei dati personali**

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

ALLEGATO I

☐	Versione a diffusione limitata ⁽¹⁾
☐	Versione consultabile da tutte le parti interessate (barrare la casella corrispondente)

**PROCEDIMENTO ANTISOVVENZIONI RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI ALCUNI TIPI DI POLIETILENTEREFTALATO
ORIGINARIO DELL'INDIA**

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI PRODUTTORI DELL'INDIA

Il presente modulo è destinato ad assistere i produttori dell'India nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.2.1. dell'avviso di apertura.

La versione *a diffusione limitata* e la versione *consultabile da tutte le parti interessate* devono essere consegnate entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome della società	
Indirizzo	
Referente	
E-mail:	
Telefono	
Sito web	

2. FATTURATO, VOLUME DELLE VENDITE, PRODUZIONE E CAPACITÀ DI PRODUZIONE

Indicare, nella valuta di conto della società, il fatturato del periodo dell'inchiesta di riesame, che va dal 1° aprile 2017 e il 31 marzo 2018 (vendite all'esportazione nell'Unione, separatamente per ciascuno dei 28 Stati membri ⁽²⁾ e in totale e vendite sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame quale definito nell'avviso di apertura e il peso corrispondente. Specificare la valuta utilizzata.

Tabella I

Fatturato, volume delle vendite

	Tonnellate		Valore nella valuta di conto Specificare la valuta utilizzata
Vendite all'esportazione nell'Unione, separatamente per ciascuno dei 28 Stati membri e in totale, del prodotto oggetto del riesame fabbricato dalla società	Totale		
	Nome di ciascuno Stato membro ⁽¹⁾		
Vendite all'esportazione nel resto del mondo del prodotto oggetto del riesame fabbricato dalla società	Totale		
	Elencare i 5 principali paesi importatori e fornire i rispettivi volumi e valori ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Il presente documento è destinato unicamente a uso interno. È protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato in conformità all'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016 (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55) e all'articolo 12.4 dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (accordo SMC).

⁽²⁾ I 28 Stati membri dell'Unione europea sono: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

	Tonnellate	Valore nella valuta di conto Specificare la valuta utilizzata
Vendite sul mercato nazionale del prodotto oggetto del riesame fabbricato dalla società		

(¹) Aggiungere righe supplementari se necessario.

Tabella II

Produzione e capacità di produzione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, cioè dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2018

	Tonnellate
Produzione complessiva della società del prodotto oggetto del riesame	
Capacità di produzione della società del prodotto oggetto del riesame	

3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE (³)

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.

Nome e ubicazione della società	Attività	Rapporto

4. ALTRE INFORMAZIONI

Fornire alla Commissione la relazione sulla gestione e/o i conti annuali della società per il periodo 2017-18.

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

5. CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se la società sarà selezionata per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sui produttori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:

(³) A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. In conformità all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

ALLEGATO II

☐	Versione a diffusione limitata ⁽¹⁾
☐	Versione consultabile da tutte le parti interessate (barrare la casella corrispondente)

**PROCEDIMENTO ANTISOVVENZIONI RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI ALCUNI TIPI DI POLIETILENTEREFTALATO
ORIGINARIO DELL'INDIA**

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI

Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.4.1 dell'avviso di apertura.

La versione *a diffusione limitata* e la versione *consultabile da tutte le parti interessate* devono essere consegnate entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome della società	
Indirizzo	
Referente	
E-mail:	
Telefono	
Sito web	

2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

Indicare il fatturato totale in EUR della società e il fatturato e peso delle importazioni nell'Unione ⁽²⁾ e delle rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione, nel periodo dell'inchiesta di riesame, cioè tra il 1° aprile 2017 e il 31 marzo 2018, del prodotto oggetto del riesame e il peso corrispondente.

	Tonnellate	Valore in EUR
Fatturato totale della propria società in EUR		
Importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame		
Rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione del prodotto oggetto del riesame		

⁽¹⁾ Il presente documento è destinato unicamente a uso interno. È protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato in conformità all'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016 (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55) e all'articolo 12.4 dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (accordo SMC).

⁽²⁾ I 28 Stati membri dell'Unione europea sono: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE ⁽³⁾

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del esame. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.

Nome e ubicazione della società	Attività	Rapporto

4. ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

5. CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se la società sarà selezionata per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:

⁽³⁾ A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. In conformità all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8738 — Rhône-Zodiac/Fluidra)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 173/08)

1. In data 3 maggio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Piscine Luxembourg Holding 2 S.à.r.l., («ZODIAC»), l'entità che controlla (indirettamente) Zodiac Pool Solutions S.à.r.l. ZODIAC è controllata (indirettamente) da Rhône Capital L.L.C. («RHONE»),
- Fluidra SA («Fluidra»), controllata da un gruppo di persone fisiche appartenenti alle famiglie fondatrici di Fluidra («le famiglie fondatrici di Fluidra»).

Rhône e le famiglie fondatrici di Fluidra acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di ZODIAC e FLUIDRA.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Rhône-Zodiac: produzione di attrezzature per piscina;
- Fluidra: produzione di attrezzature per piscina.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8738 — Rhône-Zodiac/Fluidra

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8921 — Onex/Vista/Severin Topco)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 173/09)

1. In data 1 maggio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Onex Corporation («Onex», Canada)
- Vista Private Equity («Vista», Stati Uniti)
- Severin Topco LLC («Severin Topco», Stati Uniti).

Onex e Vista acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Severin Topco.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Onex: impresa con sede in Canada, quotata alla Borsa di Toronto, che investe nelle imprese attraverso vari fondi di private equity;
- Vista: impresa di investimento con sede negli Stati Uniti;
- Severin Topco: fornitore di software applicativi e di software per la gestione dei talenti, da utilizzare in contesto scolastico, noti con le denominazioni PowerSchool e PeopleAdmin.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni, riservandosi tuttavia la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione dei seguenti riferimenti:

M.8921 — Onex/Vista/Severin Topco

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT